studiolegalecelentano.com

**CORTE DI APPELLO DI BARI**

***- SEZIONE LAVORO -***

**n. 1105/2023RG**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati:

dott.ssa Vittoria Orlando Presidente rel.

dott.ssa Manuela Saracino Consigliere

dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1105 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente

**tra**

*Parte_1* nato a *Dati_1* , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Celentano, giusta procura depositata nel fascicolo telematico

**-Appellante-**

**e**

*Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 23.01.2023, rep. n. 37590, a rogito del dr *Persona_1* dagli avv.ti Mario Roberto Tarzia, Chiara Contursi e Cosimo Punzi

**-Appellato -**

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** Con ricorso depositato il 22.06.2022 innanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, *Parte_1* , titolare di pensione cat. INVCIV n.*Numero_1* e della indennità di accompagnamento a far data dal 04.09.2017, conveniva in giudizio l'*CP_1*, al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità della nota del 14.03.2022, con cui l' *CP_1* gli aveva comunicato l'indebita corresponsione, a titolo di indennità di accompagnamento, di un importo pari ad euro 1.047,27, e, per l'effetto, di sentire dichiarare l'irripetibilità delle invocate somme.

studiolegalecelentano.com

Deduceva il ricorrente di essersi sottoposto in data 12.11.2021 a visita di revisione innanzi alla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità dell'*CP_1* e di essere stato riconfermato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n.104/1992, senza diritto all'indennità di accompagnamento; di aver depositato, in data 17.01.2022, un ricorso per accertamento tecnico preventivo *ex* art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto alla indennità di accompagnamento e, a fronte dell'esito negativo della CTU, di aver proposto un ricorso *ex* art. 445 bis, comma 6, c.p.c.; di aver ricevuto, in data 14.03.2022, una nota di accertamento del 16.2.22 di somme indebitamente percepite che comunicava la formale revoca della prestazione di invalidità civile n. *Numero_1* , con decorrenza retroattiva al 1.12.21 e con un debito a carico dell'istante per quanto corrisposto indebitamente per il periodo dal 1.12.21 al 31.1.22 a titolo di indennità di accompagnamento, pari all'importo di euro 1.047,27, del quale ne chiedeva la ripetizione; di aver percepito le ridette somme in buona fede, tenuto conto che il verbale sanitario del 12.11.2021 era stato impugnato in data antecedente alla nota *CP_* ricevuta il 14.03.2022, che la provvidenza economica era stata solo sospesa e non revocata e che, pertanto, alcuna somma doveva essere ripetuta.

**2.** Con memoria difensiva depositata in data 04.01.2023, si costituiva l'*CP_1*, deducendo l'infondatezza del ricorso, in ragione della carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi posti a fondamento del diritto rivendicato ed altresì della insussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

**3.** Nel corso del giudizio di primo grado, parte ricorrente, con memoria difensiva depositata in data 23.03.2023, evidenziava che l'indennità di accompagnamento relativa al mese di dicembre 2021 era stata percepita allorquando il ricorrente non aveva ancora ricevuto la notifica del verbale di revisione, avvenuta il 09.12.2021.

Per tale ragione, riduceva la domanda proposta con il ricorso introduttivo, chiedendo che il Tribunale di Foggia dichiarasse l'irripetibilità della sola indennità corrisposta nel mese di dicembre 2012 dell'importo di euro 522,10.

**4.** Con sentenza n. 2718/2023 del 27.09.2023, il Tribunale di Foggia rigettava il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite.

studiolegalecelentano.com

Il giudice di prime cure, ripercorsi principi generali in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale, evidenziava che, nel caso di specie, il ricorso proposto da *Pt_2* afferiva ad una intervenuta revoca della indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 37, comma 8, della legge n. 448/1998, decorreva dalla data della visita di revisione che accertava il venir meno dei requisiti medico-legali.

Precisava che, in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca e che a tale logica non sfuggiva neppure l'art. 37, comma 8, della legge n. 448/1988.

Rilevava che, nel caso di specie, il breve lasso di tempo intercorso tra la accertata insussistenza del requisito sanitario ed il recupero non era idoneo ad ingenerare un affidamento circa la spettanza della prestazione, attesa peraltro la pendenza del termine di decadenza semestrale per la proposizione di ricorso ex art. 445bis c.p.c., ragion per cui dovevano essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica.

**5.** Avverso tale pronuncia, *Parte_1* ha interposto appello, con ricorso depositato in data 29.09.2023, chiedendone l'integrale riforma.

**6.** Con memoria del 03.10.2023 si è costituito in giudizio l'*CP_1* contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.

**7.** Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 27 novembre 2023, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto.

**********

**8.** L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità dell'indebito comunicato dall'*CP_1*, deducendo che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla disciplina contenuta nel disposto dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento riposto dai pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede in quanto destinati al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.

Sostiene, dunque, che la normativa dettata in materia di indebito assistenziale dal D.L. 850/1976, art. 3-ter, conv. in L. n. 29/1977 è da ritenersi speciale rispetto a quella

studiolegalecelentano.com

dell'art. 2033 c.c. e che, pertanto, sono ripetibili soltanto le somme erogate a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito.

Precisa che, nel caso di specie, l'CP_1 aveva prodotto, nel giudizio di primo grado, la ricevuta di ritorno della notifica del verbale di revisione da cui emergeva che lo stesso era stato recapitato il 09.12.2021, sicchè dovevano ritenersi ripetibili solo le somme erogate successivamente alla predetta data.

Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del ricalcolo della prestazione economica effettuata dall' CP_1 con la nota comunicata in data 14.03.2022, e dichiararsi irripetibile l'indennità di accompagnamento relativa al solo mese di dicembre 2021.

**9.** L'appello è fondato e va accolto.

**10.** In via preliminare, è opportuno rilevare che, nel primo grado di giudizio, l'odierno appellante aveva chiesto che il Tribunale accertasse l'illegittimità della nota CP_1 ricevuta in data 14.03.2022 che comunicava l'indebita corresponsione, a titolo di indennità di accompagnamento, dell'importo di euro 1.047,27, deducendo di aver percepito le ridette somme in buona fede, poichè il verbale sanitario del 12.11.2021 era stato impugnato in data antecedente alla nota CP_ e che, per tale ragione, la provvidenza economica doveva ritenersi solo sospesa e non revocata.

Successivamente, con memoria del 23.03.2023, evidenziando che il verbale di revisione era stato notificato in data successiva alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento relativa al mese di dicembre 2021, ha ridotto la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, chiedendo che fosse dichiarato irripetibile il minore importo relativo al solo rateo di dicembre.

Tale domanda è fondata.

Il caso in esame ha ad oggetto una prestazione assistenziale vale a dire l'indennità di accompagnamento.

In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, Cost. laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Inoltre, per l'art. 128 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività

studiolegalecelentano.com

relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.

L'indebito assistenziale deriva dalla ingiustificata percezione di prestazioni assistenziali, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento *ex lege* n. 18/1980, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ai sensi della Legge n. 118/1971, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo.

La giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina del suddetto indebito si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.

In termini generali, la Corte di Cassazione ha sempre precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare nel medesimo affidamento.

Secondo il principio generale individuato, con una serie di statuizioni chiarificatrici, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve escludersi la ripetizione dell'indebito assistenziale ove l'erogazione non sia addebitabile al percettore, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che dette prestazioni, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993).

Trattasi di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008 (est. *Per_2* , riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21.05.2015), secondo cui le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.

studiolegalecelentano.com

Sulla esistenza di questo principio generale di settore si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".

Al riguardo, il Giudice delle leggi ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni *naturaliter* già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).

Il regime dell'indebito assistenziale presenta, pertanto, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.

La giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta, dunque, ad affermare che:

l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme; in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass. 17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass. 28.03.2006, n.

studiolegalecelentano.com

7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 *ter*, convertito nella L. n. 29 del 1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte») (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771);

ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' *CP_1* , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale *ex* comma 2 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018);

può, dunque, esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'*accipiens;*

in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' *CP_1* dopo il momento

studiolegalecelentano.com

in cui è stato emesso il provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta;

il dolo dell'*accipiens* - che, come visto, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l'*CP_1* non potrà richiedere la restituzione delle somme erogate al beneficiario.

Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).

In particolare, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'*accipiens* si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. 28771 del 2018).

Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 13915 del 20.05.2021 ha recentemente affermato che "*In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i*

studiolegalecelentano.com

*ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art. 3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".*

In senso conforme anche Cass. 30.06.2020 n. 13223 (di conferma, peraltro, della statuizione n. 592 del 2018, emessa dalla Corte di Appello di Bari), secondo cui: "*In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'* Controparte_2 *già conosce o ha l'onere di conoscere*".

Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento all'indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone Cass. civ., Sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.

Sulla stessa scia si colloca Cass., Sez. Lav., n. 31372 del 02.12.2019, secondo cui "*In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto,*

studiolegalecelentano.com

*restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens"* (Cass. Ord. 30 giugno 2020, n. 13223).

Regole specifiche ricorrono per l'indebito, quale quello oggetto di causa, riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.

L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).

In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, <<con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta>>(Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091).

In tal senso si è espressa recentemente anche Cass. 05.01.2023, n. 248, statuendo che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi

studiolegalecelentano.com

effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (Cass. n. 34013/2019; Cass. n. 26162/2016; Cass. n. 26096/2010), aggiungendo che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'*accipiens* in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione esclude possa darsi, comunque, rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin.

Invero, sebbene la materia della revoca delle prestazioni assistenziali, in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge, sia stata diversamente regolata da numerose disposizioni susseguitesi nel tempo, il legislatore ha sempre seguito una linea coerente, atteso che nessuna norma ha mai previsto che essa operi da un momento successivo all'accertamento sanitario.

Si vedano, in particolare, l'art. 3 ter della legge n. 29/1977; l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella Legge n. 291 del 1988; l'art. 11, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'art. 5, comma 5. del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698; l'art. 4 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 1996 n. 425; l'art. 52, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, e, infine, l'art. 37, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Mentre la Legge n. 291/1988 escludeva la ripetizione delle somme corrisposte prima del provvedimento di revoca, l'art. 11, comma 4, della Legge n. 537/1993 recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendosi che "nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, ove il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa".

Questa disciplina si sovrappose per un certo periodo a quella del D.P.R. n. 698/1994 (emesso in forza della Legge n. 537/1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava, invece, la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinata dal riportato art. 11, comma 4, della Legge n. 537), il cui art. 5, comma 5, prevedeva che "Nel caso di accertata

studiolegalecelentano.com

insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti".

Il citato art. 11, comma 4, della Legge n. 537/1993 fu espressamente abrogato dall'art. 4, comma 3 *nonies*, introdotto dalla Legge n. 425/1996, di conversione del D.L. n. 323/1996.

L'art. 4, comma 3 *bis*, della suddetta Legge n. 425/1996 disponeva che "Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica".

È ulteriormente seguito l'art. 52, comma 3, della Legge n. 449/1997 con cui si prevedeva che "Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5 comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698".

Da ultimo, è intervenuto l'art. 37, comma 8, della Legge n. 448/98, il quale prescrive che "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".

Ebbene, così ricostruita la sequenza degli interventi normativi, va osservato che a cominciare dalla legge del 1993 l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il D.L. 325/1996, retroagisce alla data della verifica).

Il tenore dell'art. 4, comma 3 *bis*, della citata Legge n. 425/1996 è chiaro nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data della visita di verifica" e non già dal momento della notifica del decreto di revoca, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, essendo il termine di 90 giorni ivi

studiolegalecelentano.com

prescritto - quale termine di natura meramente endo-procedimentale – piuttosto riferito all'emanazione dello stesso.

In ogni caso, sia sulla base di detta norma, sia con riferimento al precedente art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/94 (nuovamente richiamato dall'art. 52, comma 3, della Legge n. 449/97), ove la sospensione e la relativa comunicazione non vengano effettuate e si sia, dunque, formato l'indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, né, in particolare, a decorrere dalla data di comunicazione della revoca, poiché non prevista (in tal senso, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunziata: Cass., 03.03.2000, n. 2433; Cass., 15.11.2001, n. 14212; Cass., 10.04.2001, n. 5079; Cass., 10.04.2002, n. 5094 Cass., 26.04.2002, n. 6091).

In tal senso depone anche la disposizione di cui al citato art. 37 comma 8, della Legge n. 448/1998, la quale, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca della provvidenza economica "a decorrere dalla data della visita di verifica".

Sul punto si è, altresì, precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non concretino esercizio di poteri amministrativi, bensì si sostanzino in meri accertamenti, ovvero in atti di gestione del rapporto obbligatorio; ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto esplicitarlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013).

Detti atti non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. n. 256/2001; Cass. n. 8713/1999; Cass. n. 5138/1994).

studiolegalecelentano.com

In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate a impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini (così Cass. n. 16260/2003).

Ciò posto, va infine osservato che di recente Cass. 4.08.2022 n. 24180 ha definitivamente chiarito: ‹‹In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)››. Precisa ancora detta statuizione che ‹‹si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'*accipiens* della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento››, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.

Dunque, tale recentissimo arresto conferma che il legittimo affidamento viene meno ‹‹a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente››.

Nel caso in esame, risulta documentato che il verbale sanitario di revisione del 12.11.2021 con il quale il ricorrente era stato riconfermato portatore di handicap in

studiolegalecelentano.com

situazione di gravità *ex* art. 3, comma 3, legge n.104/1992, senza diritto ad alcuna provvidenza economica è stato ricevuto dal *Pt_1* in data 9.12.2021 allorquando il rateo di dicembre era stato già corrisposto (circostanza non contestata fin dalla sua deduzione in primo grado da parte dall'ente appellato).

Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che deve farsi luogo alla ripetizione nei confronti dell'appellato del solo rateo relativo al mese di gennaio 2022 pari ad euro 525,17 in luogo della somma richiesta dall'*CP_1* di euro 1047,27.

**11.**Resta assorbita ogni altra questione.

**12.**Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell'*CP_1*. La liquidazione delle stesse è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto, in relazione alla domanda così come ridotta, del limite di cui all'art.152 ultima parte disp. att. cpc e con la maggiorazione di cui all'art.4 comma 1 bis d. 10.03.2014 n.55 come mod. dal d. 13.08.2022 n.147, in favore del difensore antistatario.

**P Q M**

La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1*, con ricorso depositato il 29.09.2023, avverso la sentenza n. 2718/2023 emessa il 27.09.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, nei confronti dell'*CP_1*, così provvede:

- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che *Parte_1* deve restituire all'*CP_1* euro 525,17 per le causali di cui in motivazione in luogo di euro 1.047,27;

- condanna l'*CP_1* al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro *Importo_1* per ciascun grado del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso, in Bari in data 27 novembre 2023.

**Il Presidente est.**

dott. ssa Vittoria Orlando